

CITTA' DI PALERMO

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10 - D.P.R. 26 AGOSTO 1993 N. 412 - D.P.R. 21 DICEMBRE 1999 N. 551 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI).

ART. 1 Finalità

Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione degli adempimenti connessi con le verifiche dello stato di manutenzione e di esercizio nonché del rendimento di combustione degli impianti termici di edifici pubblici e privati, ubicati nel Comune di Palermo.

I controlli necessari ad accertare lo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici previsti dall'art 31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, verranno effettuati da tecnici qualificati ai sensi della normativa vigente, secondo quanto indicato dal D.P.R. 412/93 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 Definizioni

Per le definizioni di cui al presente regolamento si fa riferimento al D.P.R. n. 412/93, come modificato dal D.P.R. n. 551/1999.

ART. 3 Tipologia degli impianti soggetti a verifica

Sono soggetti alle operazioni di verifica tutti gli impianti termici con potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 4 kW ubicati nel territorio del Comune di Palermo.

Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano ad apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari ed agli impianti inseriti in cicli di processo (impianti utilizzati in processi industriali e produttivi, non per la climatizzazione o la produzione di acqua calda).

ART. 4 Soggetti responsabili

Gli obblighi previsti nel presente regolamento sono a carico del proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico, eccetto il caso in cui si tratti di unità immobiliare dotata di impianto termico individuale restando i medesimi a carico dell'occupante a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare stessa.

Nel caso in cui i proprietari siano soggetti diversi dalle persone fisiche, tali obblighi sono posti a carico degli Amministratori. Per gli impianti termici centralizzati condominiali gli obblighi del presente regolamento sono a carico degli amministratori dei condomini.

ART. 5 Classificazione degli impianti

Gli impianti termici vengono suddivisi, in base alla loro potenza, nelle seguenti cinque classi di appartenenza:

- CLASSE A Impianti aventi potenza nominale al focolare da 4 kW e inferiore a 35 kW;
- CLASSE B Impianti aventi potenza nominale al focolare da 35 kW e fino a 116 kW;
- CLASSE C Impianti aventi potenza nominale al focolare superiore a 116 kW e fino a 232 kW;
- CLASSE D Impianti aventi potenza nominale al focolare superiore a 232 kW e fino a 350 kW;
- CLASSE E Impianti aventi potenza nominale al focolare superiore a 350 kW.

ART. 6 Scheda d'identificazione

I soggetti di cui al precedente art 4, ovvero i terzi responsabili dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici, dovranno trasmettere al competente Ufficio Comunale, con modalità e termini che saranno resi noti mediante avviso pubblico, una scheda di identificazione dell'impianto attestante la presenza dell'impianto termico, autonomo o centralizzato, di cui sono responsabili, con firma e con connessa assunzione di responsabilità di quanto dichiarato.

ART. 7 Rapporto di controllo tecnico

Limitatamente agli impianti termici appartenenti alla classe A già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui al precedente art . 4, ovvero i terzi responsabili

dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici, devono trasmettere, con modalità e termini che saranno resi noti mediante avviso pubblico, al competente Ufficio Comunale, apposito rapporto di controllo tecnico da redigersi conformemente al modello di cui all'allegato H del D.P.R. 551/99, con timbro e firma del terzo responsabile o dell'operatore, nel caso la prima figura non esista per impianto specifico, con connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme del D.P.R. n. 412/93, con particolare riferimento ai risultati dell'ultima delle verifiche periodiche a carico del responsabile. Gli elementi da sottoporre a verifica sono quelli indicati sul libretto di impianto, di cui all'art 11, comma 9, del D.P.R. n. 412/93 e successive modifiche. La documentazione relativa all'esercizio e manutenzione dell'impianto termico avrà validità annuale e dovrà essere rinnovata alla scadenza con le medesime modalità. I soggetti di cui al precedente art. 4, sempre limitatamente agli impianti appartenenti alla classe A, dovranno trasmettere ogni anno al competente Ufficio Comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno, con modalità che saranno indicate nell'avviso che sarà pubblicato dall'Amministrazione Comunale, l'allegato H unitamente all'attestazione di pagamento annuale della somma di 10,00 euro. Per gli impianti termici appartenenti alle classi B,C,D, ed E, presidenti all'entrata in vigore del presente regolamento è necessario trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno la sola scheda d'identificazione.

ART. 8 Impianti di nuova installazione

Nel caso di impianti termici appartenenti alla classe A, di nuova installazione, i soggetti di cui al precedente art. 4, ovvero i terzi responsabili dell'esercizio e della manutenzione degli stessi, dovranno trasmettere al competente Ufficio Comunale, entro 30 giorni dalla data di installazione, la scheda di identificazione dell'impianto di cui all'art 6 ed il rapporto di controllo tecnico di cui all'art. 7 del presente regolamento unitamente all'attestazione del pagamento della somma di 10,00 Euro, la documentazione relativa all'esercizio e manutenzione dell'impianto tecnico avrà validità annuale e dovrà essere rinnovata alla scadenza con le medesime modalità. Per gli impianti appartenenti alle altre classi invece sarà necessario trasmettere, entro lo stesso termine, unicamente la scheda di identificazione.

ART. 9 Ristrutturazione di impianti esistenti

Nel caso di ristrutturazioni di impianti termici, si applica l'art 8 del presente regolamento.

ART. 10 Tariffe

Gli oneri delle verifiche di cui al successivo art. 11 sono a carico dei soggetti indicati al precedente art. 4. I relativi importi variano in funzione della classe di appartenenza dell'impianto, stabilita in base alla potenza e sono di seguito specificati nel loro ammontare biennale.

- CLASSE A con trasmissione del rapporto di controllo tecnico esente
- CLASSE A senza trasmissione del rapporto di controllo tecnico Euro 60,00
- CLASSE B Euro 80,00
- CLASSE C Euro 200,00
- CLASSE D Euro 270,00
- CLASSE E Euro 350,00

Gli eventuali adeguamenti dei suddetti importi saranno effettuati con provvedimento di Consiglio Comunale. Le modificazioni tariffarie dovranno essere rese note mediante avviso pubblico. Quando più generatori siano ubicati all'interno della stessa centrale termica il costo della verifica verrà determinato considerando l'impianto appartenente alla classe risultante dalla somma delle singole potenze al focolare, ove l'importo così determinato sia minore di quello risultante dalla somma dei costi relativi alla fascia di appartenenza di ogni singolo generatore.

ART. 11 Verifiche

Sugli impianti della classe A per i quali sia pervenuto, nell'ultimo biennio, la dichiarazione di avvenuta manutenzione mediante trasmissione del rapporto di controllo tecnico di cui all'art 7, ai fini del riscontro della veridicità della dichiarazione stessa, saranno effettuate annualmente, a campione, verifiche in numero pari ad almeno il 5% degli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW esistenti sul territorio del Comune di Palermo.

In ogni caso, si provvederà ad effettuare, nei termini previsti dall'art. 31 comma 3 della legge 10/91, i controlli su tutti gli impianti termici della classe A per i quali la dichiarazione di avvenuta

manutenzione, di cui sopra, risulti omessa o nel caso in essa si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e per tutti gli impianti termici appartenenti alle classi B, C, D ed E.

ART. 12 Versamenti

Le tariffe indicate al precedente art. 10 si riferiscono al costo delle singole verifiche.

Per gli impianti appartenenti alla classe A per i quali sia stato trasmesso annualmente il rapporto di controllo tecnico di cui al precedente art. 7, l'eventuale verifica a campione è gratuita.

Per gli impianti appartenenti alla classe A per i quali il rapporto di controllo tecnico di cui al precedente art. 7 non sia stato trasmesso o sia stato trasmesso oltre il termine previsto, l'importo da corrispondere sarà pari a Euro 60,00 a biennio.

Per tutti gli impianti termici (appartenenti alle classi A, B, C, D, E), il pagamento delle tariffe di cui al precedente art. 10 deve essere effettuato, per ciascun biennio, con le modalità ed entro i termini che saranno resi noti mediante avviso pubblico.

Gli oneri relativi alle attività di verifica dell'impianto potranno essere versati presso la Tesoreria Comunale ovvero mediante c.c. postale n. 15685902 intestato al Comune di Palermo, previa compilazione di distinta di versamento, con specifica indicazione della causale "Verifica impianti termici".

La ricevuta dei pagamenti deve essere conservata ed esibita in sede di verifica dell'impianto.

ART. 13 Verbale di verifica

I risultati del sopralluogo di verifica verranno riportati su apposito verbale, controfirmato da uno dei soggetti responsabili di cui a) precedente art. 4 al quale verrà rilasciata copia, che costituirà documento valido per comprovare l'avvenuto controllo dell'impianto stesso da parte del Comune di Palermo.

Allorquando, in sede di verifica, sia accertata la difformità dell'impianto dalle vigenti disposizioni normative, sarà disposta la comunicazione del verbale all'Ufficio competente che, ai sensi dell'art. 33 della legge 10/1991, ordinerà al proprietario l'esecuzione delle modifiche necessarie all'adeguamento dell'impianto, fissando un termine per la regolarizzazione.

L'inosservanza del termine comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 15.

Nel caso in cui, durante i controlli, venga riscontrata la presenza di un generatore di calore non dichiarato, il verificatore procederà all'accertamento con apposito verbale da trasmettere all'Ufficio competente.

ART. 14 Modalità di verifica

Le verifiche degli impianti termici vengono effettuati a cadenza biennale con onere a carico dell'utente. I soggetti di cui all'art. 4 verranno informati della data fissata per la verifica dell'impianto termico tramite lettera d'avviso. Qualora l'utente non fosse disponibile per la verifica dell'impianto, gli incaricati della verifica provvederanno alla redazione di apposito verbale affinché l'Ufficio competente determini, non prima di trenta giorni successivi alla prima data fissata, una nuova data per la verifica, da portare a conoscenza dell'interessato con le medesime modalità.

Se l'utente non rendesse ancora possibile la verifica, il relativo verbale negativo sarà trasmesso all'Ufficio competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui al successivo art. 15.

Qualora non fosse possibile effettuare la verifica dell'impianto termico per cause imputabili ai soggetti di cui all'art. 4 o ad una non conformità dell'impianto termico, si procederà alla riprogrammazione della verifica con l'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 15.

ART. 15 Sanzioni

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione prevista dall'art. 106 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modifiche e integrazioni, nonché con le sanzioni previste dall'art. 34 comma V della L. n. 10/1991, che saranno comminate dall'Ufficio competente.

ART. 16 Nonna di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle disposizioni dettate in materia dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10, dal D.P.R. 412/93, dal D.P.R. 551/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché da ogni altra legislazione statale o regionale che verrà emanata sulla materia.

**Analisi dei costi del servizio di
Verifica degli Impianti Termici del Comune di Palermo.**

Il calcolo delle tariffe da applicare alle varie fasce di potenza è stato effettuato tenendo conto:

- del costo effettivo del servizio di verifica;
- del risparmio energetico che deriva da corretto esercizio e manutenzione dell'impianto termico;
- delle tariffe applicate dalle Province e dai Comuni che hanno già attivato il servizio di verifica degli impianti termici.

Per la determinazione del costo del servizio di verifica si è ipotizzato che, nella condizione di regime, tutte le utenze con impianti termici di potenza al focolare (P_f) inferiore a 35 kW presentino il rapporto di controllo tecnico come previsto dal D.P.R. 551/99.

Secondo dati ISTAT sono stati stimati nel Comune di Palermo circa 55.000 impianti termici con P_f inferiore a 35 kW e 11.000 con P_f superiore o uguale a 35 kW.

Il D.P.R. 551/99 prevede che solo il 5% degli impianti termici con P_f inferiore a 35 kW, che abbiano presentato rapporto di controllo tecnico entro i termini previsti, sono soggetti a verifica da parte dell'Ente pubblico.

Tenuto conto che, da analisi effettuate dall'ENEA e dal Ministero del Lavoro (vedi appendice 1 della delibera della "Direzione Generale per l'Impiego — Divisione Seconda sottocommissione L.S.U." del 18.12.1997), per la verifica di un impianto di $P_f < 35$ kW siano necessarie due ore, mentre per un impianto di P_f superiore sono necessarie quattro ore, si è calcolato che il numero di ore necessarie ogni due anni per la verifica di tutti gli impianti termici sono:

$$\begin{aligned} 55.000 \times 0,05 \times 2 \text{ h} &= 5.500 \text{ ore lavoro ogni due anni} \\ 11.000 \times 4 \text{ h} &= \underline{44.000} \text{ ore lavoro ogni due anni} \\ &= 50.000 \text{ ore lavoro ogni due anni} \end{aligned}$$

Non essendo presente nei tariffali la figura del verificatore di impianti termici, dopo accurate analisi, si è ritenuto opportuno fissare la tariffa oraria per la prestazione in Euro 24,79 lorde corrispondente a quella di un operaio specializzato. Benché si ritenga che le competenze, nonché le responsabilità della prestazione, siano superiori a quelle di un operaio specializzato, si è convenuto fissare questa cifra per andare incontro alle esigenze degli utenti per il contenimento dei costi, garantendo comunque la qualità del servizio. In base a queste ipotesi, il costo biennale del servizio è pari a:

$$50.000 \text{ h} \times 24,79 \text{ Euro/h} = 1.239.500 \text{ Euro ogni due anni}$$

A questi costi si è fatta una maggiorazione del 50% giustificata da incidenze dovute a: tasse ed imposte, ore lavoro non direttamente legate alla effettiva verifica, spese per mancata verifica da attribuire all'utente, spese generali. Per cui le spese biennali totali risultano:

$$1.239.500 \text{ Euro} \times 1,5 = 1.859.250 \text{ Euro ogni due anni}$$

In base a questa cifra, tenendo conto del tempo necessario per effettuare ogni singola verifica si ottiene:

- per gli impianti con P_f inferiore a 35 kW: $(1.859.250 / 50.000) \times 2 = 74,37$ Euro
- per gli impianti con P_f superiore a 35 kW: $(1.859.250 / 50.000) \times 4 = 148,74$ Euro

Si è stimato che corretto esercizio e manutenzione dell'impianto termico comportano notevoli risparmi economici, come si evince dalla seguente tabella:

Combustibile	Potenza utile [kW]	Consumo biennale di combustibile n = 90%	Consumo biennale di combustibile * n < 90%	Riduzione di CO ₂ immessa In atmosfera [m ³ /2 anni]	Risparmio economico [Euro/2 anni]
Metano	24	1.778 [m ³]	1882.4 [m ³]	104,4	65.00
GPL	24	543,4 [m ³]	575.4 [m ³]	116	97.00
Metano	400	55.556 [m ³]	60,240 [m ³]	4.684	2.906.00
Gasolio	400	44.924 [kg]	48.712 [kg]	9.324	3.663.00
Olio combustibile	600	69.704 [kg]	75.584 [kg]	5.916	3.462.00

* n = 85% per metano ($P_f < 35\text{kW}$) e GPL, n > 83% per gasolio, olio combustibile e metano ($P_f > 35\text{kW}$)

Nel fissare le tariffe si è cercato di non gravare sui singoli utenti garantendo comunque la copertura del servizio, nonché la sua qualità.

Tenuto conto che gli impianti con $P_f < 35\text{ kW}$ sono, generalmente, al servizio di un singolo utente mentre quelli con potenza superiore sono, in generale, al servizio di un numero maggiore di utenze, in considerazione del risparmio energetico, si è preferito fissare le seguenti tariffe:

- CLASSE A ($P_f < 35\text{ kW}$) con trasmissione del rapporto di controllo tecnico esente
- CLASSE A ($P_f < 35\text{ kW}$) senza trasmissione del rapporto di controllo tecnico Euro 60,00
- CLASSE B ($35\text{ kW} < P_f < 116\text{ kW}$) Euro 80,00
- CLASSE C ($116\text{kW} < P_f < 232\text{kW}$) Euro 200,00
- CLASSE D ($232\text{ kW} < P_f < 350\text{ kW}$) Euro 270,00
- CLASSE E ($P_f > 350\text{kW}$) Euro 350,00

Si fa notare che, presentando il rapporto di controllo tecnico secondo il D.P.R. 551/99, il costo della verifica (per gli utenti con impianti termici di $P_f < 35\text{ kW}$) viene ulteriormente ridotto.

In conclusione si riscontra che le tariffe adottate sono in linea con quelle praticate dalle altre Province e dai Comuni (vedi allegato B), che hanno già attivato il servizio di verifica degli impianti termici.